

STATUTO DA APPROVARE

TITOLO I – LA SOCIETA'

Art.1 - Costituzione

È costituita in conformità con i principi e con la disciplina della mutualità prevalente, la Società Cooperativa denominata: "Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell'Interno". Il Ministro dell'Interno è Presidente onorario.

Art.2 - Durata

La Società ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 - Norme applicabili

Alla cooperativa si applicano le Leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI, Capo I del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili, previste dal codice civile e dalle Leggi speciali.

Art. 4 - Sede

La Società ha la propria sede in Roma.

Potrà istituire sedi, uffici, succursali, agenzie nell'ambito del territorio nazionale.

Art.5 - Scopi

La Cooperativa è retta secondo i principi della solidarietà e della mutualità e non ha fini speculativi né di lucro.

A tale scopo la Società esercita le attività finanziarie esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del principio che i fondi raccolti siano impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale.

Tale attività è disciplinata da apposito Regolamento.

I fondi non destinati a tali scopi devono essere investiti in titoli di Stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ai sensi del Decreto del Ministro Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Potrà esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitate, nel rispetto delle previsioni di legge.

Persegue ogni altro fine sviluppando le proprie attività in campo assistenziale, previdenziale, assicurativo, ricreativo e culturale, senza scopo di lucro a vantaggio dei soci.

TITOLO II – I SOCI

Art.6 – Soci Ordinari

Il numero dei soci è illimitato e variabile. Possono far parte della Società, qualunque sia la sede di servizio, ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti in servizio del ruolo dell'Amministrazione Civile dell'Interno, il personale dirigente e direttivo nonché il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché personale di ruolo del Ministero dell'Interno transitato in amministrazioni poste sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione autorizzare l'apertura straordinaria e contingentata della partecipazione alla cooperativa al personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico-operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite la pubblicazione di bandi di adesione.

I soci che cesseranno dal servizio attivo per trattamento di quiescenza potranno, a domanda, mantenere la qualità di socio fino al compimento dei 78 anni di età. Al raggiungimento di tale limite di età, il socio si considererà cessato dalla Cassa Mutua.

Art. 6 bis – Trattamento dei pensionati che presentino domanda per mantenere la qualità di soci.

I soci collocati a riposo che decidano di mantenere la qualità di socio saranno tenuti a versare, finché conservino la qualità di soci, un apporto sociale mensile pari ad € 14,00.

Art. 7 – Procedura di ammissione

Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione e:

- a) specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, luogo di lavoro ed ufficio di appartenenza, cittadinanza, codice fiscale;
- b) indicare l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla Legge;
- c) dichiarare di accettare lo Statuto, i regolamenti della Società e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e codice fiscale.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione di nuovi soci decide il Consiglio di Amministrazione dopo averne accertato i requisiti con criteri non discriminatori e coerenti con lo spirito mutualistico.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la comunicazione del diniego deve essere motivata e comunicata entro 60 gg. agli interessati.

Il nuovo ammesso deve:

- 1) pagare la quota sociale sottoscritta;
- 2) versare il sovrapprezzo ai sensi dell'articolo 2528 II° comma c.c., di cui al successivo art. 11 punto b).

Il nuovo ammesso può versare un apporto di cooperazione mensile pari ad € 14,00.

La scelta di versare l'apporto di cooperazione è libera e potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ma una volta operata sarà vincolante, ossia impegnerà il socio, che vi abbia optato, a versare l'apporto di cooperazione per tutta la durata del rapporto sociale.

Il versamento delle somme di cui sopra e di qualunque altra somma dovuta alla Società viene fatto mediante trattenuta sullo stipendio/pensione, entro il limite del quinto cedibile per ciascun socio. A tale scopo il socio deve rilasciare alla Società apposita dichiarazione di autorizzazione ad eseguire sugli emolumenti mensili la ritenuta corrispondente agli importi dovuti.

Art 7 bis – Apporto di cooperazione

La facoltà di versare un apporto di cooperazione mensile pari ad € 14,00 potrà essere esercitata, alle medesime condizioni di cui all'art. 7, anche dai soci già iscritti.

Art. 7 ter

I soci collocati a riposo che abbiano deciso di mantenere la qualità di socio non saranno tenuti a versare il sovrapprezzo e non potranno optare per il versamento dell'apporto di cooperazione, essendo tenuti unicamente all'obbligo di versamento dell'apporto sociale, come da disposto dell'art. 6 bis.

Art. 8 - Esclusione del socio.

L'esclusione del socio può aver luogo, a seguito di specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:

- 1) per perdita dei requisiti previsti per l'ammissione a socio:
 - a) il socio trasferito ad altra amministrazione, oppure il socio collocato a riposo e che non abbia optato per mantenere la qualità di socio ha diritto al rimborso della quota sociale ai sensi dell'art. 2535 c.c., al rimborso del sovrapprezzo (di cui al precedente art.7 n.2), al rimborso di tutte le somme maturate a titolo di apporto di cooperazione qualora abbia optato di versarlo, nonché al rimborso del contributo maturato nella misura corrispondente a quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) il socio collocato a riposo che abbia optato per mantenere la qualità di socio, al raggiungimento del limite di età previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 (78 anni), ha diritto al rimborso della quota sociale ai sensi dell'art. 2535 c.c. e al rimborso delle somme maturate a titolo di apporto sociale, tenuto conto di quanto già liquidato ai sensi del disposto dell'art. 8 bis;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge o dal contratto sociale:

in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge o dal contratto sociale, il socio che cessa di far parte della Società ha diritto al rimborso della sola quota sociale ai sensi dell'art.2535 c.c.;
- 3) per interdizione, inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici:

in caso di interdizione, inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, il socio che cessa di far parte della Società ha diritto al rimborso della sola quota sociale ai sensi dell'art.2535 c.c.;
- 4) per recesso:

la dichiarazione di recesso deve farsi per iscritto a mezzo raccomandata indirizzata al C.d.A., che dovrà esaminarla nel termine di 60 gg. e comunicare al socio se abbia accolto o meno la richiesta. Il recesso dà diritto al rimborso della quota sociale, ai sensi dell'art. 2535 c.c., e del sovrapprezzo versato (di cui al precedente art.7, numero 2).

I soci recedenti, iscritti dal 01/03/2015, hanno diritto al rimborso della quota sociale, ai sensi dell'art. 2535 c.c., ed alla metà del sovrapprezzo versato (di cui al precedente art.7, numero 2);

I soci recedenti hanno diritto alla metà delle somme maturate a titolo di apporto di cooperazione qualora abbiano optato di versarlo e alla metà delle somme maturate a titolo di apporto sociale qualora soci collocati a riposo che abbiano deciso di mantenere la qualità di socio.
- 5) per morosità nel versamento delle quote sottoscritte, di quelle mensili di sovrapprezzo, dell'apporto di cooperazione qualora si sia optato di versarlo e dell'apporto sociale per i soci collocati a riposo che abbiano deciso di mantenere la qualità di socio o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, senza pregiudizio di eventuali azioni legali:

la morosità viene pronunciata dal C.d.A. quando il socio è in ritardo nel versamento anche di una sola rata mensile del sovrapprezzo di cui all'art 7, numero 2, oppure di una sola contribuzione mensile a titolo di apporto di cooperazione qualora si sia optato di versarlo o ancora di una sola contribuzione mensile a titolo di apporto sociale per i soci collocati a riposo che abbiano deciso di mantenere la qualità di socio, ovvero per il medesimo ritardo nel rimborso del prestito, e, invitato a regolarizzare la sua posizione, non abbia

provveduto entro il termine assegnatogli dal Presidente della Cooperativa. Contro la pronuncia del C.d.A. il socio può ricorrere all'autorità competente nei termini e nei modi previsti dal vigente ordinamento. La perdita della qualità di socio in seguito a morosità dà diritto al rimborso della sola quota sociale ai sensi dell'art. 2535 c.c. ;

6) inosservanza degli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 5 del primo comma del successivo art. 9:

la qualità di socio si perde, su delibera del C.d.A., anche per inosservanza degli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 5 del primo comma del successivo art. 9, con diritto alla sola restituzione della quota sociale ai sensi dell'art. 2535 c.c.

Il socio escluso, qualora riammesso, non incontra nessuna limitazione per quel che concerne l'esercizio dell'attività di finanziamento.

Art. 8 bis – Permanenza del collocato a riposo nella qualità di socio.

I soci collocati a riposo che abbiano deciso di mantenere la qualità di socio, riceveranno la liquidazione del sovrapprezzo versato, delle somme maturate a titolo di apporto di cooperazione qualora avessero optato di versarlo, e del contributo già deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Obblighi e diritti dei soci

Il socio ha il dovere di:

- 1) osservare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 2) informare tempestivamente la Società di aver perduto, per qualsiasi causa, i requisiti in base ai quali ha acquistato la qualità di socio;
- 3) informare tempestivamente la Società dell'eventuale cambio di residenza, domicilio e di posto di lavoro;
- 4) adempiere agli impegni assunti verso la Società;
- 5) non provocare dissidi tra i soci e non danneggiare materialmente o moralmente la Società.

Il socio ha diritto:

- 1) alla concessione di finanziamenti;
- 2) a presentare proposte per la modifica dello Statuto;
- 3) a presentare motivato reclamo nel caso si ritenga lesa nei suoi diritti.

Art. 10 – Morte del socio

Nel caso di morte del socio in servizio attivo, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale e del sovrapprezzo di cui all'art.7 numero 2, nella misura di quanto versato dal de cuius, delle somme maturate a titolo di apporto di cooperazione qualora il de cuius avesse optato di versarlo, nonché del contributo maturato nella misura corrispondente a quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di morte del socio pensionato, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale e delle somme maturate a titolo di apporto sociale.

TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE E PRESTITI

Art. 11 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile, non determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote, il cui valore non può essere inferiore né superiore a quanto previsto dalla legge;
- b) dal sovrapprezzo di cui all'art. 2528 Il comma c.c. che viene deliberato ogni anno dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del C.d.A.;
- c) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale riserva straordinaria;
- e) da oblazioni, contributi, donazioni, lasciti ed ogni altra entrata straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Società e neppure all'atto dello scioglimento e liquidazione della stessa.

Art. 12 – Prestiti

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposito regolamento le modalità per la concessione di prestiti ai soci.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi della Società

Sono Organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci.

A) ASSEMBLEE

Art. 14 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare e revocare gli Amministratori;
- c) nominare i Sindaci ed il Presidente del Collegio;
- d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla competenza dell'Assemblea;
- e) deliberare sul sovrapprezzo ai sensi dell'articolo 2528 Il comma c.c..

Art.16 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

17 – Quorum costitutivi e deliberativi

Le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide, qualsiasi sia l'oggetto da trattare ad esclusione di quanto previsto dall'art. 20, qualunque sia il numero dei soci che hanno partecipato al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Può partecipare alla votazione o intervenire all'Assemblea solo il socio che alla data dell'indizione dell'Assemblea risulta iscritto al libro soci da almeno 90 giorni. Ogni socio dispone di un solo voto.

Nelle Assemblee i soci esprimono il proprio voto sui vari argomenti posti all'ordine del giorno.

Il voto può essere dato per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

Le modalità di voto sono definite in apposito Regolamento.

Art. 18 – Potere propositivo dei soci

Le proposte che i soci volessero fare includere nell'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie, devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di porre dette proposte nell'ordine del giorno motivando l'eventuale rigetto. La loro inclusione è però obbligatoria qualora siano avanzate da un ventesimo dei soci.

Art. 19 – Convocazione delle Assemblee

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati o dal Collegio Sindacale.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda, la convocazione sarà fatta dal Collegio Sindacale.

Art. 20 – Deliberazioni di trasformazione o scioglimento della Società

Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale, ed alla trasformazione del tipo di Cooperativa, per essere valide devono riportare il voto favorevole della metà più uno degli iscritti.

I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Società e di ottenere il rimborso della quota sociale versata sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, ma in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati.

La eventuale deliberazione di scioglimento deve riportare un numero di voti pari ad almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, e i dividendi non ancora distribuiti, esistenti alla data di scioglimento.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 – Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 componenti, di cui 10 eletti fra i soci a scrutinio segreto e con il sistema del suffragio universale, ed uno nominato dal Ministro dell'Interno in carica, quale suo rappresentante.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio di sua competenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti per più mandati.

Agli stessi spetta un compenso annuo, oltre al rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, con modalità definite mediante Regolamento dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, entro i limiti complessivi fissati dall'Assemblea, secondo il bilancio approvato annualmente dalla stessa.

Ai Consiglieri eletti che per qualsiasi causa cessino dal mandato, subentrano i candidati che nelle elezioni per le cariche sociali abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Art. 22 - Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- a) Non possono essere nominati, e se eletti decadono:
gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Decreto Ministeriale 30 Dicembre 1998 n.516, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni – il DM fa riferimento all'art. 109 TUB, che, nell'impianto sistematico del TUB prima della riforma, si occupava di stabilire i requisiti, funzione ora deputata all'art. 26 TUB);
- c) i parenti, coniugi o affini di altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, i componenti di organi amministrativi o di controllo di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

Art. 23 – Presidente e Vice Presidente

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Egli sovrintende all'andamento della Società, presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue prerogative spettano al Vice-presidente.

Art. 24 – Validità riunioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, è richiesta la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà +1 dei Consiglieri, incluso il Presidente ed in seconda convocazione di un terzo dei Consiglieri aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che le circostanze lo richiedono, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

Di ogni singola riunione sarà redatto processo verbale a cura del Segretario.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica ed è sostituito dal candidato che nelle elezioni delle cariche sociali abbia riportato il maggior numero di voti.

È ammessa la possibilità di riunioni validamente costituite in modalità on-line, nello specifico svolgentesi in videoconferenza, ogni qual volta lo richiedano particolari esigenze e/o ragioni di opportunità.

Art. 25 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta fra l'altro, al Consiglio stesso:

- a) curare l'esecuzione delle norme dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione dei soci;
- c) vigilare sulla regolarità delle riscossioni delle entrate della Società;
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea modifiche allo Statuto o norme regolamentari di esecuzione;
- e) redigere il bilancio annuale;

- f) deliberare sull'accettazione dei lasciti e delle donazioni;
- g) procedere alla formazione di commissioni permanenti di lavoro;
- h) provvedere a quanto occorre per il migliore funzionamento e amministrazione della Società e per la gestione dei relativi fondi.

Il Consiglio di Amministrazione può disciplinare con regolamento ogni materia riconducibile all'attività istituzionale della Cooperativa.

Art. 26 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, secondo le disposizioni di Legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) il resto va devoluto ai fini mutualistici da determinarsi dall'assemblea o a formare i fondi di riserva straordinaria e di riserva indivisibile di cui all'art. 11 lettera d) e f).

La relazione degli amministratori e dei sindaci della società, che accompagnano la redazione del bilancio, devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 – Composizione e poteri

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente e di due supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra gli iscritti all'apposito albo dei revisori legali.

Due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea dei soci; un sindaco effettivo è nominato dal Ministro dell'Interno in carica.

Il Collegio Sindacale scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Agli stessi spetta un compenso annuo calcolato secondo le relative tariffe professionali, oltre al rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico.

I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le relative funzioni sono assunte fino alla prossima assemblea dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28 – Divieti di deroga

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.